



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

dott. Francesca Miconi Presidente Relatore

dott. Maura Mancini Giudice

dott. Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. **121/2023** promosso ex art. 66 e
268 CCI da:

PANARIELLO STEFANIA E PRETE MASSIMILIANO

(Avv D Traversa)

DEBITORI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 17.10.2023
PANARIELLO STEFANIA E PRETE MASSIMILIANO,
coniugi , ex soci illimitatamente responsabili della ALLTECH SNC DI
PANARIELLO STEFANIA & C sciolta il 20-12-2019 e cancellata dal
RRII il 10-1-2020 ; attualmente: la prima lavoratore dipendente con
contratto a termine, il secondo lavoratore autonomo con partita IVA ,
hanno chiesto ai sensi dell'art. 268, comma 1 CCI e dell'art 66 CCII la
dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata
dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del



procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18.08.2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20.9.2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* articoli 27, commi 2 e 3 CCI, poiché i ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario del Tribunale di Rimini;

ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che la norma relativa alle procedure familiari è collocata tra le disposizioni generali sulle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, disposizioni generali in cui è inserito anche l'art. 65, il quale richiama, tra le norme applicabili agli strumenti a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), sia quelle del capo II del titolo IV (procedure negoziali), sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso di specie i ricorrenti appartengono ad un unico nucleo familiare e l'indebitamento ha origine comune;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39, commi 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in



relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti dall'art 269, comma 2, CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- sussista lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. C CCI, poiché il loro patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte; le obbligazioni che residuano dalla attività di impresa a suo tempo esercitata, di cui rispondono in qualità di soci illimitatamente responsabili, ammontano: per la PANARIELLO, a complessivi € 294.942,55 , di cui € 251.969,88 in solido con il coniuge ; per il PRETE, a complessivi € 281.539,27 , di cui € 251.917,05 in solido con il coniuge; si tratta in prevalenza di debito fiscale e previdenziale , nonché verso Istituti di credito , maturato prima del 2019 e relativo alla gestione della società di persone;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi dei debitori, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCI l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata (a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 del citato decreto o nel caso in cui il debitore abbia



determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

preso atto che il debitore PANARIELLO STEFANIA percepisce un reddito annuo, al netto dell'IRPEF e delle Addizionali regionale e comunale, di € 12.107 circa (v. dichiarazione dei Redditi relativa al 2021, depositata nel 2022), che corrisponde ad una disponibilità mensile netta, per 12 mesi, di circa € 1080,92 ;

che PRETE MASSIMILIANO percepisce un reddito annuo, al netto di contributi e tasse a regime forfettario, di € 36.920,00. (v. dichiarazione dei Redditi 2022), che corrisponde ad una disponibilità mensile netta, per 12 mesi, di circa € 3.076,67 ; egli usufruisce inoltre dell'Assegno Unico per € 378,40 mensili;

che il nucleo familiare dei sovraindebitati è composto anche di due figli minori, studenti , e che la famiglia sostiene un onere di locazione di € 630 mensili (€ 5760 annui) ;

ritenuto – con riguardo ai redditi da lavoro percepiti dai debitori - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c. , per la quota di 4/5, aumentabile fino alla metà in caso di concorso simultaneo di più causali di debito ; quindi, quanto alla PANARIELLO, non potrà essere acquisito l'importo mensile di € 864,73, riducibile ad € 540,46; quanto al PRETE , non potrà essere



acquisito alla liquidazione sia l'importo dell'Assegno unico , sia i 4/5 del suo compenso : € 2461,34, riducibile ad € 1538,33 ;

Ritenuto che, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità di ciascuno dei debitori ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI – comprensiva della quota impignorabile , che integra il suo limite minimo - debba essere determinata come segue:

considerato un fabbisogno familiare complessivo di € 3.345,00 , come proposto dai ricorrenti e certificato nella Relazione del Gestore della Crisi, e tenendo presente che entrambi i genitori sono tenuti, in proporzione delle rispettive sostanze e capacità reddituali, a provvedere a mantenimento dei figli, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità della PANARIELLO è quantificabile in € 870,86 mensili, con acquisizione alla liquidazione del residuo ; la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del PRETE è quantificabile in € 2473,16 mensili, con acquisizione alla liquidazione del residuo, al netto dei contributi e delle imposte che il PANARIELLO dovrà versare ;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dalla ricorrente PANARIELLO venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare alla debitrice il solo importo stabilito dal Tribunale ai sensi del paragrafo che precede; per le entrate del PRETE, il liquidatore dovrà controllare la documentazione contabile mensile del lavoratore autonomo e richiedere il versamento dell'importo eccedente la somma riservata al debitore;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co.



2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni e che , di conseguenza, tutti i beni mobili ed immobili dei ricorrenti debbano essere messi a disposizione del liquidatore;

ritenuto che detta considerazione debba valere anche per le autovetture, che potranno essere utilizzate dai debitori per le esigenze lavorative fino alla vendita, salva diversa richiesta del liquidatore alla luce della valutazione di economicità della liquidazione, in relazione al verosimile valore di realizzo ; che inoltre non sia in alcun modo previsto dalla legge che il ricavato della liquidazione dei beni del debitore abbia una destinazione diversa dalla soddisfazione (parziale) dei creditori (ad es: acquisto di un'auto per le necessità del liquidato) ;

ritenuto che ai sensi dell'art 270, comma 2, lett. b) CCI debba essere nominato liquidatore il Gestore della Crisi Dr Stefano Carli ;
visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PANARIELLO STEFANIA E PRETE MASSIMILIANO;**

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi;

Nomina Liquidatore il Dr Stefano Carli , invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di



rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione compresi gli autoveicoli;

dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di formazione del sovraindebitamento, risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti nei limiti indicati in parte motiva;

Dispone che il liquidatore:

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

- Inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese;

- Trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo PEC a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;

- Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;

- Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande, attivi la procedura di formazione dello stato passivo *ex art 273 CCI*;

- Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di



gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se i ricorrenti stiano cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione, secondo le previsioni degli articoli 280 e 282 CCI; il rapporto, dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed ai debitori;

Inoltre, il Liquidatore:

- In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCI; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;

- al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26-10-2023

Il Presidente

dott. Francesca Miconi

